

QUESTIONE GIUSTIZIA

[🏠](#) [Leggi e istituzioni](#) [Magistratura e società](#) [Osservatorio internazionale](#) [Strumenti](#) [Giurisprudenza e documenti](#) [Diritti senza confini](#) [Spilli](#) [Indici QG onli](#)

Leggi e istituzioni

Il referendum sulla cittadinanza

di **Alberto Guariso**
avvocato del foro di Milano

Posta

Condividi

Visualizzazioni: 1625

«Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?».

1. Lo strumento del referendum per ottenere - dopo molti anni di discussioni inconcludenti sulla riforma della legge n. 91/92 - una estensione dei percorsi di accesso alla cittadinanza non era facile da utilizzare: come noto il referendum ammesso nel nostro ordinamento è solo quello abrogativo di norme esistenti e quindi non sarebbe stato possibile proporre, mediante il referendum, l'introduzione di nuove ipotesi (come i tanto dibattuti *ius scholae* o *ius culturae* o altre facilitazioni per i nati in Italia) del tutto diverse e innovative rispetto a quelle oggi previste. Occorreva invece trovare, con un po' astuzia giuridica, una disposizione la cui eliminazione potesse avere un effetto espansivo della platea di chi aspira a diventare cittadino.

2. Come noto la L. 91/92 distingue nettamente i casi in cui la persona «è cittadina italiana» (ad es. la nascita da genitore italiano, il noto *ius sanguinis*) dai casi in cui la «cittadinanza può essere concessa»: nel primo caso sussiste un vero e proprio diritto a veder riconosciuta, dalla Pubblica Amministrazione e poi, se necessario, dal giudice, la propria condizione di cittadino; nel secondo chi la richiede deve superare un vaglio molto discrezionale relativo al grado di “integrazione” nella comunità nazionale, il cui esito, se negativo, difficilmente può essere censurato da un giudice.

3. Operare sul primo ambito avrebbe avuto effetti innovativi molto più significativi, ma i promotori del referendum hanno dovuto prendere atto che la disciplina del “diritto alla cittadinanza” non presentava norme la cui abrogazione potesse avere un effetto espansivo.

Hanno dovuto quindi guardare al secondo ambito, che è quello della cd “naturalizzazione”: allo straniero che risiede legalmente sul territorio nazionale da almeno 10 anni «può essere concessa» la cittadinanza.

4. Ebbene in questo caso la norma prevede alcune ipotesi derogatorie nelle quali il requisito decennale può essere ridotto a cinque anni; cancellando il riferimento alle ipotesi derogatorie, si ottiene di generalizzare il periodo quinquennale e di sostituirlo, per tutti, a quello decennale.

La norma che più facilmente si prestava a questa operazione è l’art. 9 comma 1, lettera b) della legge 91 che prevede appunto la facoltà di concedere la cittadinanza «allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente sul territorio nazionale da almeno cinque anni successivamente alla adozione». Abrogando le parole «adottato da cittadino italiano» e quelle «successivamente alla adozione» (ed è questo che il referendum intende ottenere) si ottiene appunto, con un’operazione di ritaglio, una sorta di nuova norma in base alla quale la cittadinanza potrà essere concessa a tutti gli stranieri maggiorenni che abbiano soggiornato in Italia da almeno cinque anni e non più da dieci.

Era poi necessario abrogare anche la norma che faceva espresso riferimento ai 10 anni ed è per questo che il quesito referendario è duplice e contiene anche il riferimento alla lettera f) del comma 1.

5. La Corte Costituzionale, con la sentenza 7.2.2025 n. 11 ha affermato che il quesito è sufficientemente chiaro, che la vittoria dei “SI” non creerebbe alcun vuoto normativo e determinerebbe una modifica della disciplina vigente del tutto coerente con gli obiettivi che i promotori si proponevano: ha quindi dichiarato la ammissibilità del referendum segnalando tra l’altro che i 5 anni sono una misura tutt’altro che estranea al nostro ordinamento, essendo rimasta vigente per ben 80 anni (dal 1912 fino alla modifica del 1992) ed essendo ancora oggi prevista per gli adottati maggiorenni e per i rifugiati politici, oltre che – aggiungiamo noi – in gran parte dei paesi europei: era (ed è) semmai il criterio decennale ad essere del tutto sproporzionato.

6. La Corte ha anche ricordato che la concessione della cittadinanza decorsi cinque anni di residenza resterebbe comunque, all’esito del referendum, un «atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione» e dunque l’acquisizione resterà soggetta, come oggi, alla valutazione del Ministero dell’Interno sul grado di integrazione del richiedente (conoscenza della lingua, reddito adeguato, assenza di precedenti ecc.). Se poi aggiungiamo che resterà vigente la norma che fissa termini lunghissimi per la conclusione del procedimento (due anni prorogabili a tre) e che pertanto i cinque anni di residenza minima divengono in realtà sette o otto o anche più, è agevole comprendere che la vittoria dei SI non determinerebbe alcuna estensione automatica e generalizzata della platea dei nuovi cittadini. Sarebbe tuttavia un passo estremamente significativo (e forse decisivo, per il futuro) della volontà popolare di rimuovere ostacoli anacronistici e ingiustificati alla costruzione di una comunità nazionale più inclusiva.

24/04/2025

cittadinanza referendum

Altri articoli di **Alberto Guariso**

Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, **iscriviti alla newsletter** per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.

Leggi e istituzioni

Il referendum sulla cittadinanza

di Alberto Guariso

24/04/2025

cittadinanza referendum

Leggi e istituzioni

Il referendum in materia di sicurezza sul lavoro negli appalti per estendere la responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore

di Roberto Rivero

24/04/2025

appalti lavoro referendum

Leggi e istituzioni

Il referendum sul contratto di lavoro a termine

di Chiara Coppetta Calzavara

Il referendum contro la liberalizzazione del contratto di lavoro a termine, la forma per eccellenza del lavoro precario

23/04/2025

jobs act lavoro referendum

Leggi e istituzioni

I referendum sui licenziamenti

di Anna Luisa Terzi , Giovanni Cannella

Due dei cinque referendum riguardano la legislazione sui licenziamenti, tema decisivo per un’effettiva tutela del lavoratore

23/04/2025

jobs act lavoro referendum

Leggi e istituzioni

Nota a Tribunale di Bologna, Sez. Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, ordinanza 26 novembre 2024

a cura di Redazione

28/11/2024

cittadinanza immigrazione ius sanguinis

Leggi e istituzioni

La democrazia ha bisogno di cittadini democratici

di Luciano Violante

09/01/2024

cittadinanza costituzione democrazia costituzionale

Giurisprudenza e documenti

Diritto di cittadinanza e scioglimento del matrimonio per morte. Nota a Corte Costituzionale 26 luglio 2022 n. 195

di Rita Russo

E’ contraria al principio di ragionevolezza la normativa che prevede, tra le cause ostative al riconoscimento della cittadinanza per lo straniero coniugato con cittadino italiano, la morte del coniuge, intervenuta dopo la domanda.

13/09/2022

cittadinanza ius sanguinis ius soli matrimonio

Diritti senza confini

“La grande naturalizzazione brasiliana”: il senso della cittadinanza fra passato, presente e futuro

di Antonella Di Florio

Le recenti rimessioni alle Sezioni unite della Corte di Cassazione della questione relativa alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, formulata da alcuni cittadini brasiliani, diretti discendenti di destinatari dei provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal Governo brasiliano fra il 1889 ed il 1891, rappresenta un valido spunto per riflettere sul valore della cittadinanza nell’attualità.

28/07/2022

cittadinanza ius sanguinis

Leggi e istituzioni

Le regole sulla cittadinanza o l'autoreferenzialità di un potere che non vuole invecchiare

di Daniela Consoli

L'Italia disciplina attualmente l'acquisto della cittadinanza con regole sostanzialmente regressive rispetto a quelle vigenti all'inizio dello scorso secolo. La legge 91/92 ripete, infatti, la legge n. 555 del 1912, ed anzi, lega la questione dello status ai flussi migratori in entrata, restringendone l'accesso ai nuovi cittadini. Così se, nel corso degli anni, anche in attuazione di specifici obblighi comunitari, i residenti possono vantare o pretendere, la piena parità nell'ambito dei diritti civili e sociali, l'accesso ai diritti politici, decretato dall'acquisto della cittadinanza, rimane costretto in logiche già tracciate e non “aggiornate” agli avvenimenti che hanno connotato il XIX secolo. Un ritardo, o meglio un anacronismo, che esclude le tante generazioni di giovani che, in parte invertendo la linea di tendenza dei loro coetanei “italiani”, chiedono di partecipare al fine comune che, ieri come oggi, consiste nel buon governo della comunità.

21/07/2022

[cittadinanza](#) [ius scholae](#) [migranti](#)

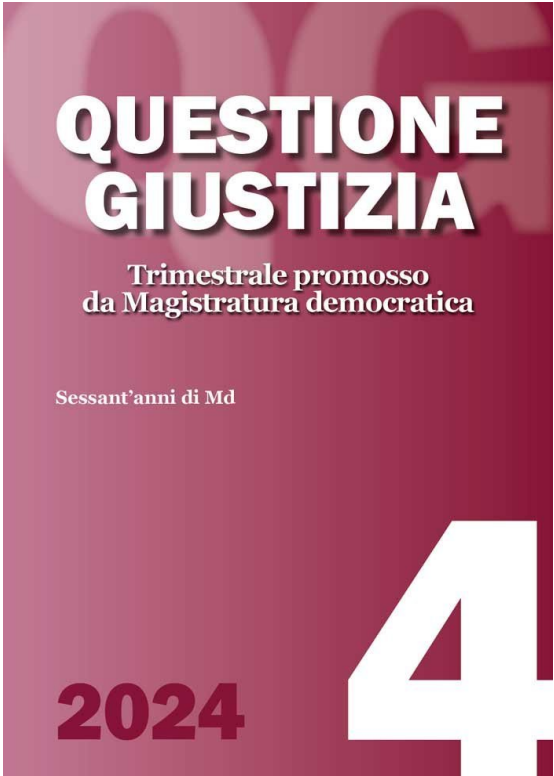
Newsletter

Email:

Proseguendo accetti di ricevere la nostra newsletter (informativa sulla privacy).

Iscriviti

Rivista trimestrale



Fascicolo 4/2024

Sessant'anni di Md

Leggi e istituzioni

Leggi e istituzioni

L’ordine da ricostruire e il futuro da immaginare. A proposito della giurisdizione

di Enrico Scoditti

Relazione presentata il 13 maggio 2025, nell’ambito dei *Dialoghi sulla giurisdizione* organizzati a Roma dall’Istituto “Emilio Betti” di Teoria e Storia del Diritto e dall’Istituto “Luigi Sturzo”, in occasione del dialogo con Massimo Luciani, a partire dal suo volume *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l’ordine costituzionale dei poteri*, sul tema «E’ possibile rimettere “ogni cosa al suo posto”?».

21/05/2025

costituzione giurisdizione magistratura magistratura e politica

Leggi e istituzioni

«Riconoscere al Ministero della giustizia la gestione delle R.E.M.S.»? Le di- scutibili proposte del Csm e il diritto alla salute dei detenuti e internati

di Francesco Schiaffo

Se «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo» (art.32 Cost.), «i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni efficaci ed appropriate» (art.1 d.lgs. n.230/1999) e, quindi, alla «tutela della salute mentale in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione» (art.2 co.2 lett.G legge n.833/1978). In questo contesto destano gravi perplessità alcune delle proposte presentate dalla “Commissione mista per i problemi della magistratura di sorveglianza relativi alle problematiche connesse alle REMS” nel documento del 12.11.2024 di cui il CSM ha «preso atto» nella riunione plenaria del 25.1.2025.

19/05/2025

rems

Leggi e istituzioni

Le clausole decettive nei contratti individuali di lavoro: patto di stabilità, patto di ricostruzione del rapporto di lavoro, patto di prolungamento del preavviso. La somministrazione e la frode alla legge

di Rita Sanlorenzo

Il progressivo abbandono del sistema lavoristico delle tutele universalistiche, fondato sul limite all’autonomia individuale attuato attraverso il carattere inderogabile della norma regolatrice, induce a riflettere sulla possibile espansione degli istituti più strettamente di natura civilistica che tradizionalmente operano come limite alla volontà delle parti, tra cui i rimedi alla simulazione e alla frode alla legge. La premessa obbligata riguarda la verifica dell’attuale tenuta dell’apparato dei

Leggi e istituzioni

Le novità in tema di udienza preliminare e udienza predibattimentale

di Ezia Maccora

Il 15 aprile si e’ tenuta presso la Scuola Superiore della Magistratura la relazione *Le novità’ in tema di udienza preliminare e di udienza predibattimentale* affidata alla dott.ssa Vincenza Maccora. La relazione si e’ svolta utilizzando, a supporto della illustrazione orale, le *slides* (tecnica sempre più spesso adottata nei corsi) che di seguito pubblichiamo anche per i riferimenti statistici contenuti oltre che per i riferimenti giurisprudenziali più recenti.

20/05/2025

diritto processuale penale udienza predibattimentale udienza preliminare

Leggi e istituzioni

Archivi di giurisprudenza e anonimizzazione delle decisioni. Note (critiche) a prima lettura a TAR Lazio, 17 aprile 2025 n. 7625

di Maria Giuliana Civinini

L’articolo svolge osservazioni critiche sulla sentenza del giudice amministrativo che ha ritenuto illegittima l’anonimizzazione di tutte le decisioni pubblicate sulla banca dati pubblica delle decisioni di merito creata e gestita dal Ministero della Giustizia. L’autrice analizza la soluzione alla luce della CEDU, del GDPR, della Convenzione 108 e degli standard europei per poi formulare osservazioni di tipo metodologico e istituzionale

15/05/2025

banche dati cepej privacy

meccanismi che, all'interno del contratto di lavoro, operano come limite all'autonomia delle parti, sul presupposto di partenza che tra queste non vi sia una parità sostanziale e dunque non vi sia una piena libertà di negoziare le condizioni più favorevoli, nella realizzazione di un sinallagma che risulti soddisfacente e conveniente per entrambi. E' questo un esercizio che obbliga ad accertare se, e in che misura, il diritto del lavoro rivesta ancora una sua specialità, e se vi sono ancora spazi per l'interprete per ribadirla e darle concretezza e contenuto.

14/05/2025

diritto del lavoro

© Questione Giustizia - ISSN: 2420-952X

Questione giustizia è una pubblicazione online
editata dalla Associazione Magistratura Democratica, codice fiscale 97013890583

direttore editoriale: Nello Rossi
vicedirettori: Vincenza (Ezia) Maccora e Rita Sanlorenzo
sede: c/o Associazione Nazionale Magistrati, Palazzo di Giustizia Piazza Cavour 00193 - Roma
segreteria di redazione: Mosè Carrara
segreteria di redazione online: Sara Cocchi
indirizzo di posta elettronica: redazione@questionegiustizia.it

Informativa sulla *privacy*

Questione giustizia on line è pubblicata ai sensi dell'articolo 3 bis del D.L. 18 maggio 2012 n. 63, convertito con modificazioni nella L. 16 luglio 2012 n. 103.

Powered by Nimaia